



Sentenza del 31 agosto 2015
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Nathalie Zufferey Francioli,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., in detenzione estradizionale presso il carcere giudiziario La Farera, 6965 Cadro, rappresentato dagli avv.ti Filippo Ferrari e Sandra Xavier,

Ricorrente

contro

**UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,**

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Detenzione estradizionale

Decisione di estradizione (art. 55 AIMP)

Fatti:

- A.** In data 1° luglio 2014, il Giudice per le indagini preliminari (in seguito: GIP) presso il Tribunale ordinario di Alessandria ha emesso un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di A. segnatamente per il reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 Legge fallimentare). Secondo l'autorità rogante il predetto sarebbe responsabile del fallimento, dichiarato dai tribunali di Alessandria e di Asti tra aprile e dicembre 2013, di sette società da lui controllate (B. S.p.A., C. S.r.l., D. S.r.l., E. S.r.l., F. S.r.l., G. S.a.S. e H. S.a.S.) operanti principalmente nel settore del gas e delle centrali idroelettriche. I fallimenti sarebbero stati preceduti da concordati preventivi protrattisi per diversi mesi. Dalle indagini svolte dagli inquirenti esteri, nonché dalle relazioni dei curatori fallimentari e dei commissari nominati in fase di concordato preventivo, sarebbe stata appurata l'esistenza di innumerevoli irregolarità contabili e di reiterati nonché gravi fatti di distrazione patrimoniale per un ammontare complessivo non inferiore al mezzo miliardo di euro (v. act. 6.2).
- B.** Mediante segnalazione del 18 novembre 2014 SIRENE Italia ha richiesto l'arresto provvisorio in vista di estradizione di A. (v. act. 6.1).
- C.** Il 18 dicembre 2014 il Ministero della Giustizia italiano ha presentato all'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) una domanda formale di estradizione del predetto (v. act. 6.2).
- D.** Il 9 gennaio 2015 l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione (v. act. 6.3), arresto intervenuto in data 24 aprile 2015 (v. act. 6.5). Interrogato il medesimo giorno dal Procuratore pubblico ticinese, A. ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, opponendosi altresì alla propria estradizione in via semplificata (v. ibidem).
- E.** Interrogato il 29 aprile 2015, l'estradando ha reiterato il proprio rifiuto alla sua estradizione semplificata (v. act. 6.7). Il 26 maggio 2015, egli ha presentato le proprie osservazioni all'UFG riguardante la domanda di estradizione (v. act. 6.16).
- F.** Il 5 giugno 2015 il Ministero della giustizia italiano ha trasmesso all'autorità arrogata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di A. datata 4 giugno 2015 emanata dal GIP del Tribunale di Asti, autorità che, in seguito ad un

trasferimento di competenza deciso dal GIP del Tribunale di Alessandria, ha ripreso il perseguimento dell'extradando (v. act. 6.18).

- G.** La predetta ordinanza del 4 giugno 2015 è stata trasmessa all'extradando, il quale ha presentato le proprie osservazioni al riguardo in data 15 giugno 2015 (v. act. 6.19 e 6.20).
- H.** Mediante decisione del 17 giugno 2015, l'UFG ha concesso l'extradizione di A. all'Italia, respingendo nel contempo la richiesta di scarcerazione (act. 6.22).
- I.** Il 16 luglio 2015 A. ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulando, in via principale, l'annullamento della stessa e la sua immediata scarcerazione e, in via subordinata, l'annullamento della decisione con retrocessione degli atti all'UFG affinché proceda ad interpellare l'autorità richiedente e la inviti, entro un ragionevole termine, a fornire nuovi elementi a sostegno della propria richiesta (act. 1).
- J.** Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, l'UFG ha proposto di respingere il medesimo e di addossare a quest'ultimo le spese (act. 6).
- K.** Con replica del 10 agosto 2015 il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale.

Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi di diritto.

Diritto:

- 1.** In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 AIMP e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'extradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'extradizione (art. 50 cpv. 1 e 20 cpv. 3 PA, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di extradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvi).

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, in relazione con l'art. 48 cpv. 2 AIMP, la Corte dei reclami penali è pure competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'extradizione. Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta della conferma della detenzione estradizionale (v. art. 48 cpv. 2 AIMP), il gravame è tempestivo anche su tale punto. La legittimazione ricorsuale dell'estradando è pacifica.

- 1.1** L'extradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla CEEstr, entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978, entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 59 e segg. dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS).
- 1.2** Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'extradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme internazionali (v. art. 59 n. 2 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
- 2.** Il ricorrente afferma innanzitutto che l'esposto dei fatti contenuto nella rogatoria italiana sarebbe molto confuso. Pur essendo consapevole che la richiesta di estradizione non deve essere corredata dei mezzi di prova a carico della persona cui l'extradizione è richiesta, egli sostiene che dall'esposizione del contesto fattuale dovrebbe nondimeno emergere con sufficiente chiarezza il coinvolgimento della persona quo ai reati ascrittigli, non bastando al proposito una generica descrizione di fatti e circostanze, della cui veridicità e oggettività non vi sarebbe traccia.
- 2.1** Giusta gli art. 12 n. 2 lett. b CEEstr e 28 cpv. 3 lett. a AIMP, la domanda d'extradizione deve essere accompagnata da un esposto dei fatti per i quali l'extradizione è postulata, indicando nella maniera più esatta possibile il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili (v. anche art. 10 cpv. 2 OAIMP). Ciò deve permettere all'autorità richiesta si verificare che non sussistano condizioni ostative

all'assistenza. Il giudice dell'assistenza deve segnatamente poter controllare che la condizione della doppia punibilità sia rispettata. L'autorità richiedente non è in ogni caso tenuta a fornire prove a sostegno delle sue allegazioni. L'autorità rogata non esamina le questioni di fatto, né si pronuncia sulla colpevolezza dell'estradando, né procede alla valutazione delle prove; essa è legata all'esposto dei fatti presentato nella domanda, nella misura in cui questa non presenti errori manifesti, lacune o contraddizioni immediatamente rilevabili (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1).

- 2.2** Nella fattispecie, a sostegno della propria domanda, l'autorità richiedente ha prodotto due ordinanze di applicazione di misura coercitiva concernenti l'estradando: una del 1° luglio 2014 emanata dal GIP del Tribunale di Alessandria e l'altra del 4 giugno 2015 emessa dal GIP del Tribunale di Asti, che ha sostituito e ripreso, confermandoli, i fatti contenuti nella prima. Premesso che nella cinquantina di pagine di tali ordinanze il giudice espone in maniera dettagliata i fatti contestati a A. nonché i motivi che giustificano la misura della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, in sostanza, richiamando sinteticamente i fatti emersi dall'attività d'indagine, l'autorità italiana afferma che A. sarebbe al vertice, in posizione di totale ed incontrastata autonomia, di un gruppo di società operanti principalmente nel settore del gas e delle centrali idroelettriche. Sette di tali società sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Alessandria (B. S.p.A.) e da quello di Asti (C. S.r.l., D. S.r.l., E. S.r.l., F. S.r.l., G. S.a.S e H. S.a.S) tra l'aprile ed il dicembre 2013 mentre una sarebbe in concordato preventivo (I. S.p.A.). Il fallimento delle società di persone direttamente riconducibili all'estradando e da lui amministrato in totale esclusività avrebbe comportato anche il fallimento di A. come persona fisica. I fallimenti dichiarati dal Tribunale di Asti sarebbero stati preceduti da concordati preventivi protrattisi per diversi mesi. Sulla base di accertamenti dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, ma soprattutto delle relazioni dei curatori fallimentari e dei commissari nominati in sede di concordato preventivo, di una relazione della società di revisione J. e di una consulenza tecnica redatta da K. su apposito incarico del pubblico ministero, si sarebbe appurata l'esistenza di innumerevoli irregolarità contabili e di reiterati e gravi fatti di distrazione patrimoniale per un ammontare complessivo non inferiore a mezzo miliardo di euro secondo una stima prudenziale. Attraverso soggetti compiacenti, il ricorrente, prima di essere arrestato in Svizzera, avrebbe continuato a gestire operativamente il patrimonio azionario costituito da partecipazioni in società ancora *in bonis* con il chiaro intento di trasferire all'estero le sedi decisionali del gruppo in modo da controllarle in prima persona, seppur da latitante (v. act. 6.2). Orbene, l'esposto dei fatti così come si delinea dai documenti prodotti dall'autorità rogante è largamente sufficiente per ossequiare alle norme sopracitate. Esso permette senz'altro di esaminare l'adempimento o meno della condizione della doppia punibilità, requisito il cui rispetto il ricorrente non sembra invero contestare. Il gravame è in realtà quasi esclusivamente incentrato sulla questione dell'esistenza o meno dei gravi indizi

di colpevolezza, aspetto che è stato tuttavia ampiamente esaminato addirittura da due GIP, quello del Tribunale di Alessandria e quello del Tribunale di Asti, entrambi giunti a conclusioni giustificanti la custodia cautelare in carcere del ricorrente. Premesso che non tocca al giudice dell'assistenza statuire sul merito dell'inchiesta penale estera, non emergendo dagli atti errori, lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevabili, l'autorità rogata non si può scostare dall'esposto dei fatti presentato in rogatoria. Tutte le critiche sollevate dall'insorgente all'indirizzo delle ordinanze di cui sopra non palesano incongruenze tali da ostare all'assistenza, né gli atti dell'incarto permettono di avvalorare la tesi di una eventuale violazione dell'art. 2 AIMP. In definitiva, sarà compito del giudice del merito italiano statuire su tali aspetti. La censura in questo ambito va dunque respinta.

3. L'insorgente sostiene di detenere un valido passaporto diplomatico, ciò che costituirebbe motivo di reiezione della domanda di estradizione. Egli sarebbe stato accreditato a Bruxelles quale consigliere dell'Ambasciata di Sao Tomé e Principe con residenza in Svizzera, circostanza appurata anche dall'UFG.

Orbene, per godere dell'immunità diplomatica la persona che invoca tale statuto deve essere stata accreditata dallo Stato accreditario come previsto dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01; sul tema v. anche TPF 2007 168 consid. 2.2.6). In concreto, agli atti figura un documento rilasciato dalle autorità della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe, il quale attesterebbe che A. è stato accreditato, per tale Paese, quale consigliere d'ambasciata in Belgio, con residenza in Svizzera (v. act. 6.21). A tal proposito, l'UFG, nella decisione impugnata, afferma che dal documento di identità diplomatico sequestrato al perseguito il giorno del suo arresto, risulterebbe che lo stesso è stato rilasciato dal Belgio e che il perseguito sarebbe stato accreditato a Bruxelles quale consigliere dell'Ambasciata di Sao Tomé e Principe. L'UFG avrebbe provveduto quindi ad interpellare il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nel merito il quale avrebbe comunicato che nessuna rappresentanza diplomatica consolare di Sao Tomé e Principe sarebbe competente per la Svizzera e che detto Stato non sarebbe neppure rappresentato presso l'ONU a Ginevra. Neppure la rappresentanza di Sao Tomé e Principe in Belgio sarebbe competente per la Svizzera. Ciò significherebbe che nessuno potrebbe essere accreditato presso il Consiglio federale o presso l'ONU a Ginevra a nome di tale paese e quindi godere di uno statuto particolare quale rappresentante di questo Stato in Svizzera o presso l'ONU (v. act. 6.22 punto 6.2). Nelle sue osservazioni al ricorso, l'UFG ha aggiunto che, da esso interpellato, il DFAE avrebbe confermato che il ricorrente non sarebbe registrato in Svizzera quale membro di una qualsivoglia missione diplomatica o consolare. Il DFAE avrebbe peraltro informato lo Stato estero che Sao Tomé e Principe non sarebbe rap-

presentato in Svizzera e che nessuna domanda di accreditamento di un membro dell'ambasciata di Sao Tomé e Príncipe a Bruxelles sarebbe stata depositata presso le competenti autorità svizzere. Il ricorrente non sarebbe quindi accreditato in Svizzera quale diplomatico e non beneficerebbe di uno statuto particolare (v. act. 6 pag. 5). Ora, se è vero che nell'incarto non figurano purtroppo documenti scritti che attestino quanto precede, il ricorrente, da parte sua, non ha contestato le affermazioni dell'UFG in questo ambito. Ad ogni modo, questa Corte rileva che il ricorrente non ha in ogni caso dimostrato, mediante documentazione scritta probante, di essere stato accreditato presso la Confederazione elvetica quale agente diplomatico, ragione per cui la censura in questo ambito va respinta.

4. Secondo il ricorrente, la sua estradizione significherebbe per la Svizzera contravvenire ai suoi obblighi internazionali. La sanzione prevista in Italia per lui sarebbe notoria (la stampa parlerebbe di 30 anni) e superiore al massimo editale previsto dal nostro ordinamento giuridico, anche per crimini peggiori. Inoltre, le condizioni carcerarie in Italia sarebbero tali da creare un concreto e serio rischio di trattamenti contrari alla CEDU e al Patto ONU II.
- 4.1 L'art. 2 AIMP prevede altresì che la domanda di cooperazione in materia penale è segnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d).
- 4.2 Gli standard minimi di protezione dei diritti individuali derivanti dalla CEDU o dal Patto ONU II fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. Tra tali diritti figura il divieto di tortura nonché di trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 3 CEDU e art. 7 Patto ONU II; cfr. anche art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [RS 0.105], nonché la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Sebbene la CEDU non garantisca il diritto di non essere espulso o estradato in quanto tale, quando una decisione di estradizione lede, per le sue conseguenze, l'esercizio di un diritto garantito dalla convenzione, essa può, se le ripercussioni non sono troppo indirette, mettere in gioco gli obblighi di uno Stato contraente sulla base della disposizione corrispondente (DTF 123 II 279 consid. 2d, 511 consid. 6a, con i rinvii alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo). La Svizzera veglia a non prestare il suo appoggio sia attraverso l'estradizione che attraverso la cosiddetta «altra assistenza» a procedure che non garantirebbero alla persona perseguita uno standard di protezione minima corrispondente a quello offerto dal diritto degli Stati democratici, definito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, o che si troverebbero in contrasto con norme riconosciute come appartenenti all'ordine pubblico internazionale

(DTF 130 II 217 consid. 8.1; 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595 consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a). Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano (art. 25 cpv. 3 Cost.; DTF 133 IV 76 consid. 4.1, con rinvii).

- 4.3** Secondo l'art. 37 cpv. 3 AIMP, l'estradizione è negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica. Il Tribunale federale ha avuto modo di approfondire la problematica delle garanzie diplomatiche fornite dallo Stato richiedente quali condizioni per l'estradizione nella DTF 134 IV 156. Nella sua analisi, l'Alta Corte ha proceduto ad una suddivisione tripartita della casistica legata all'impiego di garanzie. Nella prima categoria figurano i casi concernenti i Paesi con una provata cultura dello Stato di diritto – in particolare i Paesi occidentali –, i quali, dal punto di vista dell'art. 3 CEDU, non presentano di regola nessun rischio per le persone perseguite che vi devono essere estradate. In questi casi l'estradizione viene concessa senza pretendere garanzie. Nella seconda categoria sono invece compresi i casi riguardanti quegli Stati nei quali vi sono seri rischi che la persona perseguita possa subire maltrattamenti proibiti; in tali casi il rischio è contrastato o minimizzato mediante garanzie fornite dallo Stato richiedente, in modo che lo stesso rimanga solo teorico. Vi è infine una terza categoria, nella quale il rischio di trattamenti contrari ai diritti umani non può, neanche con l'ausilio di garanzie diplomatiche, né essere minimizzato né essere reso solamente teorico (v. DTF 134 IV 156 consid. 6.7).
- 4.4** Con sentenza 1C_176/2014 del 12 maggio 2014, il Tribunale federale ha evidenziato che il problema del sovraffollamento delle carceri italiane, più che critico, riconosciuto come tale dallo Stato richiedente già impegnato a porvi rimedio, non appare sufficiente per declassarlo nella qualifica di Paese al quale non si può riconoscere una provata cultura di stato di diritto, perlomeno fintanto che tale condizione non si imponga sulla base di una nuova valutazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'Alta Corte ha pertanto ritenuto non sussistere seri dubbi che l'Italia, oltre che procedere alle necessarie riforme, si adopererà, anche senza richiesta espressa di garanzie formali, ad assicurare alle persone perseguite, delle quali chiede l'estradizione dalla Svizzera, condizioni di detenzione rispettose della dignità umana (sentenza 1C_176/2014 consid. 4.4 e 4.5; v. anche sentenza 1C_317/2014 del 27 giugno 2014, consid. 1.3). Questo vale anche per il carcere dove il ricorrente sarà carcerato. Quest'ultimo del resto non porta nessun elemento concreto che lasci presupporre che l'Italia non rispetterà, nei suoi confronti, gli standard minimi imposti dalla CEDU. In base alla precitata giurisprudenza, non vi è del resto alcuna fondata ragione per chiedere all'Italia il rilascio di una garanzia formale. Tale censura va quindi respinta.

4.5 Per quanto riguarda la pena che potrebbe essere inflitta al ricorrente in Italia occorre rilevare che le sanzioni alle quali l'autore di un reato si espone all'estero non possono essere un criterio per rifiutare l'assistenza a motivo della difesa dell'ordine pubblico (v. sentenza del Tribunale federale 1A.118/2004 del 3 agosto 2004, consid. 4.5; ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz., Berna 2014, pag. 734 n. 710; cfr. anche DTF 118 Ib 111 consid. 6c). Fatti salvi i casi concernenti trattamenti crudeli, disumani o degradanti, l'autorità richiesta non può rifiutare di cooperare perché ritiene che il sistema sanzionatorio dell'autorità richiedente appare troppo severo (DTF 121 II 296 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1C_111/2007 del 25 maggio 2007, consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.44 del 3 maggio 2007, consid. 5). Nell'ambito di una procedura estradizionale, infatti, la Svizzera non deve, di massima, pronunciarsi sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati (sentenza 1A.118/2004 consid. 4.5). Preso atto di quanto precede, occorre aggiungere che il ricorrente non ha fornito nessun elemento concreto, se non mere ipotesi provenienti dalla stampa scritta italiana, circa una possibile pena nei suoi confronti contraria ai diritti dell'uomo. Anche tale censura va dunque disattesa.

5. Il ricorrente censura il non accoglimento da parte dell'UFG della sua richiesta di sospensione della procedura estradizionale sino a quando le competenti autorità italiane non avranno statuito in merito ad una domanda di riesame formulata dai suoi difensori italiani relativa ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari.

Ora, premesso che l'autorità rogante non ha modificato ad oggi la sua domanda di assistenza alla Svizzera, quanto intrapreso dai difensori italiani del ricorrente, che concerne ancora la questione dell'esistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, punto sul quale questa corte si è già espressa (v. consid. 2.2 supra), non può avere alcuna influenza sul normale decorso della presente rogatoria. La richiesta di sospensione va dunque respinta.

6. L'insorgente chiede di essere immediatamente scarcerato.

6.1 Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP, l'Ufficio può prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'extradizione segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'interessato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pretendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

6.2 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di soggiorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interessato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sostitutive (sentenza 8G.45/2001 del 15 agosto 2001, consid. 3a). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza BH.2005.45 del 20 dicembre 2005, consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininterrottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza BH.2005.8 del 7 aprile 2005, consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente in Svizzera da dieci anni, con la sua partner e gli amici più stretti (sentenza BH.2006.4 del 21 marzo 2006, consid. 2.2.1). In una sentenza del 24 novembre 2009 il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenni, e adottato misure sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, parzialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudicante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena massima rischiate all'estero era di due anni di prigione, il Tribunale ha ritenuto che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali dell'estraddando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("Electronic Monitoring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costituivano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza RR.2009.329 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale federale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha considerato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per lasciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.-- nonché la

consegna dei documenti d'identità (v. sentenza 8G.76/2001 del 14 novembre 2001, consid. 3c).

- 6.3** Nel caso concreto, non sono palesemente dati i presupposti per derogare al regime restrittivo vigente in materia di detenzione estradizionale e per porre quindi il ricorrente in libertà. Cittadino italiano residente in Svizzera con un permesso C, il ricorrente non ha dimostrato di avere particolari legami con la Svizzera. Le sue disponibilità finanziarie unitamente alle società situate all'estero (Germania e Isola di Man) rendono il pericolo di fuga attuale. Per tacere del fatto che egli potrebbe riparare in Belgio facendo valere la sua immunità diplomatica. Il pericolo in parola è ulteriormente concretizzato dalla possibile pesante pena al quale egli si espone in Italia. Neppure da sottovalutare risulta inoltre il pericolo di collusione, dato che l'inchiesta estera è in pieno svolgimento e le autorità italiane devono ancora chiarire i vari flussi di denaro legati ai reati fallimentari contestati al ricorrente.
- 6.4** Sulla base dell'incarto non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare la scarcerazione dell'estraddando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e di collusione e in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva nei confronti dell'interessato, il provvedimento impugnato va tutelato. Non vi è quindi ragione di scarcerare l'estraddando e nemmeno di ordinare misure cautelari sostitutive.
- 7.** In conclusione, il ricorso è integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4^{bis} PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--, importo coperto dall'anticipo delle spese già versato.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 1° settembre 2015

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv.ti Filippo Ferrari e Sandra Xavier
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).